



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Rep.n° 2572



OGGETTO: Contratto di concessione di loculi nel cimitero di Nogarè.

L'anno duemilaquattordici (2014) addì 28 del mese di FEBBRAIO nella sede municipale di Crocetta del Montello

Fra i signori:

- 1) **Favaro Dr. Mario**- Responsabile del servizio ex art. 51, legge 8.6.1990 n° 142 come modificato dai commi 2 e 3, legge 15.5.1997 n° 127 e successive modificazioni - in rappresentanza del comune di Crocetta del M. - CF n° 00449960269 -----
- 2) **Mazzocato Maria** nata a Pederobba il 03.11.1967 - residente a Cornuda in Via Dei Colli 32/b - C.F.MZZ NRA 67S 43G 408 -

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 3.5.2001, esecutiva a' sensi di legge, sono state stabilite le condizioni per l'assegnazione di loculi nel cimitero di Nogarè.

Il Comune di Crocetta del M. come sopra rappresentato

CONCEDE

alla Sig.ra Mazzocato Maria - residente a Cornuda in Via Dei Colli 32/b - **2 loculi** contraddistinti in planimetria con il n°16/a e 17/a - fila 2^ - ubicati nel cimitero comunale di **Nogarè**.

La concessione viene data per la durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data odierna sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni di legge e di regolamento, presenti e future, attinenti alla Polizia Mortuaria e all'Igiene.

Il corrispettivo della presente concessione, fissato in **Euro 5.000,00** è stato versato nella Tesoreria Comunale: con boll. n° *6021* del *21.2.2014*

Null'altro dovuto al Comune a titolo di accessi o rimborsi diversi.

Il diritto d'uso relativo ai loculi concessi passerà, alla morte del concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva, però, che il Comune non riconoscerà per i relativi diritti ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi e portato a conoscenza dell'Autorità Comunale entro l'anno del decesso del concessionario stesso, sarà individuato dall'Autorità medesima.

Fatta eccezione di quanto sopra esposto, il diritto d'uso dei loculi non potrà in alcun modo per alcun titolo essere ceduto ad altri.



Sulle lapidi le iscrizioni e decorazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune ed ogni eventuale discostamento da quanto prescritto dovrà essere preventivamente autorizzato, pena la rimozione di quanto realizzato in maniera difforme.

Qualsiasi spesa relativa e conseguente alla presente concessione rimane ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla suddetta manutenzione, i predetti si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione, anche parziale, del loculo dovuta a qualsiasi causa fortuita o di forza maggiore.

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1996 n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL CONCESSIONARIO

